

Procedura N. 3750/2018 VG



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di **DE FEO DOMENICO** e **NICOLAMARINO ADDOLORATA**, nonché l'integrazione di cui all'atto del 23.5.2019;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 e, in particolare:

a) la fattibilità del piano;

b) idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché di quelli di cui a tributi costituenti entrate proprie dell'Unione Europea, IVA ed a ritenute operate e non versate;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

- osservato che non emerge dagli atti che il creditore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né che ha provocato colposamente il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità;

- rilevato in proposito che si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni);

considerato che, in generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

- osservato che non vi sono opposizioni formali, con particolare riferimento alla convenienza del piano;



- considerato, quanto all'elemento temporale, che seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa "salva suicidi", tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2018); in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovra indebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);

- rilevato che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovra indebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovra indebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovra indebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovra indebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2018);

- ritenuto in concreto che la tempistica del piano appare equilibrata e che per altro verso non vi è stata opposizione sul punto;

P.Q.M.

Omologa il piano come integrato;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e dispone che l'OCC provveda ad idonea forma di pubblicità dell'omologazione del piano a spese dei ricorrenti.

Si comunichi ai ricorrenti ed all'OCC.

Trani 15/07/2019

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

